

Legge regionale 23 dicembre 1982, n. 62.

**Aumento della tassa regionale di circolazione.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**promulga**

la seguente legge:

**Art. 1**

Con decorrenza dall'1 gennaio 1983 l'ammontare della tassa regionale di circolazione, stabilito nel 100 per cento del corrispondente contributo erariale della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 3, è determinato nel 110 per cento della tassa erariale.

L'aliquota medesima è ulteriormente aumentata del 5 per cento, a norma dell'art. 4, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le seguenti categorie di veicoli:

- A) autobus a uso privato
- B) autoscafi a uso privato
- C) autoveicoli superiori a 25 cavalli fiscali
- D) autoveicoli a uso noleggio di rimessa
- E) rimorchi a uso abitazione
- F) autoveicoli attrezzati per campeggio
- G) motocicli superiori a 6 cavalli fiscali.

**Art. 2**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 23 dicembre 1982

Bernini